TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 16 – Prodotti delle Industrie Chimiche

a) Concimi chimici
b) Anticrittogamici

Sommario

Reclami, campionatura, analisi . . . . . ***Art. 1***
Reclami – analisi . . . . . ***» 2***

ITER DELL'ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
27 maggio 1878
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996/1997
b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 27 novembre 1997
c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 febbraio 1998

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:
a) esame del Comitato tecnico: 17 marzo 2008
b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 30 giugno 2008
c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 61 del 08 luglio 2008

Art. 1 – Reclami, campionatura, analisi.
Nella compravendita di anticrittogamici, insetticidi, disinfestanti, diserbanti e concimi si applicano, quanto ai reclami, alla campionatura e alle analisi, gli usi di cui all'art. 2.

Art. 2 – Reclami – Analisi.
I vizi apparenti e le differenze di qualità della merce sono denunciati, secondo gli usi contrattuali, al venditore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, con telegramma o con telescritto contenenti l'invito alle verifiche ed all'eventuale prelievo in contraddittorio dei campioni relativi, se a tale prelievo non sia stato provveduto in partenza.
In difetto di ciò, la parte diligente procede al prelevamento e suggellamento dei campioni tramite un Pubblico Ufficiale.
Se per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge si rende necessario l'esame pratico presso un laboratorio autorizzato, i campioni debitamente sigillati sono inviati all'analisi entro cinque giorni dal ricevimento della merce o dal loro prelevamento.
I responsi analitici sono comunicati al venditore di solito entro due giorni lavorativi successivi a quelli del ricevimento del certificato del competente laboratorio analisi, fermo restando, in caso di controversia giudiziaria, l'applicazione del disposto dall'art. 1495 c.c.